

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1487

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1995**

---

Modificazioni ed integrazioni della legge 11 febbraio 1992,  
n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica  
omeoterma e per il prelievo venatorio

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende modificare ed integrare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Articolo 1. - È stata soppressa la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di dichiarare altre specie, oltre quelle indicate nelle direttive comunitarie o convenzioni internazionali, come minacciate di estinzione e quindi di vietarne la caccia.

Articolo 2. - È stata modificata la previsione relativa alla quantificazione del patrimonio e all'uso dei richiami vivi.

La norma vigente potrebbe essere utilizzata come parametro per l'espressione di un giudizio su tutta la legge; un linguaggio non univoco ed involuto, la previsione di un patrimonio di richiami forse superfluo nel massimo, comunque non uguale per tutti i cacciatori.

Si è cercato quindi di semplificare il meccanismo consentendo la costituzione di un patrimonio complessivo di trentacinque richiami per ciascun cacciatore che eserciti l'attività venatoria sia da appostamento fisso che temporaneo, che potrà utilizzare non più di dieci capi.

Ai commi 3 e 4 dello stesso articolo è stata soppressa la previsione dell'autorizzazione degli appostamenti fissi collegata al numero e ai nominativi che la possedevano nell'annata 1989-1990 che, prima o poi, sarebbe comunque entrata in contrasto o si sarebbe rivelato nel numero inferiore a quanto sarà ritenuto ottimale con i criteri della programmazione regionale sulla base degli indici di densità venatoria.

Articolo 3. - È stata soppressa la competenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di «controllare e valutare» gli interventi faunistici delle regioni e delle province, che permetteva con qualche fondamento, di ritenere i pareri dell'Istituto in materia non solo obbligatori ma anche vincolanti.

Articolo 4. - È stato soppresso il comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale, la cui funzioni sembrano costituire una inutile replica di una parte di quelle dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Articolo 5. - Comprende modifiche all'articolo 10 con integrazioni ai commi 3 ed 8 in particolare che incidono su di una serie di disposizioni che in questo primo periodo di vigenza della legge nazionale sono apparse in contrasto con la possibilità di una gestione corretta in quanto norme regolamentari e non generali e di indirizzo.

Articolo 6. - Modifica l'articolo 12, con la possibilità per 35 giornate di cacciare la selvaggina migratoria sul territorio nazionale e la specificazione con un ulteriore comma della disciplina per la concessione dell'accesso agli ambiti di caccia.

Articolo 7. - Sostituisce interamente il comma 1 dell'articolo 18 e riguarda le specie di caccia abbattibili ed i periodi previsti e la previsione che la caccia termini il 28 febbraio.

Articolo 8. - Prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 riguardante l'istituzione delle rotte migratorie e la modifica del comma 3.

Articolo 9. - Prevede il rinvio all'annata venatoria 1996-97 della relazione delle regioni sullo stato di attuazione della legge.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 10. - Prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 36, che di fatto indica un termine già superato.

Il disegno di legge non reca nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e

di conseguenza la relazione tecnica da formula ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 68 del 1978, introdotto dalla legge n. 362 del 1988, non appare conferente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o apposito» sono sostituite dalle seguenti: «con apposito».

## Art. 2.

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni approvano norme in materia di richiami vivi appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo la costuzione di un patrimonio complessivo di trentacinque richiami e l'uso durante l'esercizio dell'attività venatoria di un numero massimo complessivo di dieci capi»;

b) al comma 3 sono soppresse le parole: «che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990»;

c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con uso di richiami vivi è consentito unicamente al titolare ed alle persone dallo stesso autorizzate»;

e) al comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «compresa la eventuale sostituzione dei richiami»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente dell'anello del richiamo morto da sostituire o dietro presentazione di autocertificazione»;

## Art. 3.

1. All'articolo 7 comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sopresse le parole «di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome».

## Art. 4.

1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato

## Art. 5.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: «in dette percentuali sono compresi» sono inserite le seguenti: «i parchi, le riserve naturali, le oasi, le zone di regolamento e cattura, i centri pubblici di produzione di fauna selvatica e le porzioni di demanio statale e regionale precluse alla caccia, i fondi chiusi e»;

b) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sono aggiunte le parole: «i parchi e le riserve naturali»;

2) alla lettera b) sono aggiunte le parole: «i fondi chiusi»;

3) alla lettera c) sono aggiunte le parole: «tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria, ivi comprese le aree demaniali»;

4) alla lettera e), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «In tali zone l'attività cinofila con l'abbattimento di fauna, purchè di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta durante l'intero anno»;

5) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Agli appostamenti fissi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è applicabile la previsione di cui alla lettera h)»;

6) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

«h-bis) il demanio agricolo forestale dello Stato e delle Regioni ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico venatoria».

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis) Le province autorizzano lo svolgimento di gare e prove cinofile senza sparo oltre che nelle zone di ripopolamento e cattura in tutti i territori nei quali è consentito l'esercizio venatorio, anche nelle aree del demanio statale e regionale nonché nelle aree protette».

#### Art. 6.

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'attività venatoria alla selvaggina migratoria viene esercitata nella regione di residenza nella forma in cui alla lettera b), o in forma vagante, ivi compreso l'appostamento temporaneo. La caccia alla selvaggina migratoria viene inoltre esercitata anche sul restante territorio nazionale con le forme di cui al comma 5 per un numero massimo di complessive trentacinque giornate di caccia disciplinate dai rispettivi calendari venatori regionali a scelta del cacciatore.»;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. La legge regionale disciplina la concessione dell'accesso di ogni cacciatore per la selvaggina stanziale in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione di residenza. L'accesso per l'attività venatoria alla selvaggina stanziale è consentito anche in altri ambiti o comprensori della stessa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione, anche in numero superiore a quello fissato nel regolamento di attuazione, purchè siano accettate modifiche positive della popolazione faunistica, verificato il rispetto dei criteri di priorità per la conces-

sione dell'accesso stabiliti con la legge regionale. I cacciatori comunicano le loro opzioni alla provincia di residenza entro il 31 marzo di ogni anno».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 28 febbraio: quaglia (*coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Capella gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pititima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone corvix*); volpe (*Vulpes vulpes*);

b) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre: lepre comune (*Lepus europaeus*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (*Turdus merula*); passero (*passer Italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); alodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre sarda (*lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); fagiano (*Phasianus col-*

*chicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*);

e) specie cacciabili da 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasia bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

f) specie cacciabili da 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «31 gennaio» sono sostituite con le seguenti: «28 febbraio».

#### Art. 8.

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 3, sono soppresse le parole: «per una distanza di mille metri dagli stessi».

#### Art. 9.

All'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, le parole «Al termine dell'annata venatoria 1994-95» sono sostituite con le parole «Al termine dell'annata venatoria 1996-1997».

#### Art. 10.

Il comma 5 dell'articolo 36 della legge n. 157 del 1992 è abrogato.